

Pubblicato il 07/05/2020

N. 03647/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 03197/2020 REG.RIC.

## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

## DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2020, proposto da Agmin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stanislao Chimenti Caracciolo, Sergio Starace, Carmen Pollifrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Starace in Roma, via Paisiello, 40;

*contro*

Consip S.p.A. A Socio Unico non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Dealfa S.r.l., Ids S.r.l. non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

A. della nota prot. n. 16303 del 20.04.2020 con la quale la Consip ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ed inefficacia dell'accordo quadro sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione della gara dalla stessa indetta per la fornitura di "dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria" ID 2282 – LOTTI nn. 12.1, 12.3 e 13 (Lotto 12.1, aggiudicazione prot. n. 10554/2020; Lotto 12.3, aggiudicazione prot. n.10569/2020; Lotto 13, aggiudicazione prot. n. 10543/2020);

B. della nota prot. n. 13114 del 1.04.2020, con la quale la Consip ha comunicato alla ricorrente l'"avvio del procedimento – Regolarità fiscale" contestando una situazione di presunta irregolarità fiscale di Agmin;

C. della nota prot. n. 17061 del 23.04.2020 con la quale la Consip – ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 ("Codice") ha segnalato Agmin all'ANAC per asserite false dichiarazioni e/o presentazione di falsa documentazione nell'ambito della gara sopra emarginata;

D. per quanto di ragione e ove occorrer possa: della nota prot. N. 17141 del 24.04.2020 con la quale Consip ha comunicato di aver segnalato Agmin alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Roma per asserite false dichiarazioni e/o presentazione di falsa documentazione nell'ambito della gara sopra emarginata;

e di ogni altro provvedimento, comunque denominato, collegato o connesso ai precedenti;

nonchè

per la dichiarazione di efficacia del contratto stipulato (risarcimento del danno in forma specifica)

ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che:

- alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato, la posizione legittimante della società ricorrente, già aggiudicataria della fornitura in argomento, è descritta in fatto dall'essere lesa nella misura in cui la Consip ha disposto - sulla base delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dell'accertamento di una posizione di irregolarità fiscale e contributiva - l'*annullamento dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ed inefficacia* dell'accordo quadro sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione della gara dalla stessa indetta per la fornitura di "*dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria*" ID 2282 - LOTTI nn. 12.1, 12.3 e 13;

- si possono ritenere insussistenti i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (che per converso riguarderebbero l'imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica);

- tali circostanze inducono a negare la misura cautelare monocratica richiesta, rinviando l'esame collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio utile del 20 maggio 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di decreto cautelare monocratico presentata dalla società ricorrente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 maggio 2020.

**Il Presidente  
Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO